



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Irene Tricomi	Presidente
Gualtiero Michelini	Consigliere
Guglielmo Garri	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.
Mario De Ioris	Consigliere

Oggetto:

PUBBLICO	
IMPIEGO	-
INFORTUNIO	SUL
LAVORO	-
RISARCIMENTO	
DEL	DANNO
DIFFERENZIALE	
Ud.05/05/2026 CC	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16846/2022 R.G. proposto da:

_____ - _____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-ricorrente-

contro

_____ - _____
_____ - _____ in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato _____
_____ unitamente all'avvocato _____;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5779/2021 depositata il 30/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5779/2021 del 30 dicembre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di



Napoli, che aveva rigettato il ricorso di [REDACTED] - [REDACTED] volto a ottenere l'accertamento della responsabilità [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] di cui la stessa era dipendente, e la conseguente condanna al risarcimento del danno per l'infortunio a lei occorso in data 27 maggio 2004.

La Corte territoriale ha bensì riconosciuto che nella data da ultimo indicata la lavoratrice, nel corso dell'attività lavorativa in laboratorio svolta presso l'Istituto di ricerca, è stata vittima di un infortunio, per essere rimasta esposta a un agente nocivo (gas di formaldeide), ma ha escluso sia l'esistenza di una correlazione causale tra l'evento nocivo e la malattia della lavoratrice sia che la responsabilità della fuga del gas fosse da attribuire all'Istituto, dovendo essere piuttosto ricondotta a un errato intervento manutentivo compiuto da terzi.

2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, la lavoratrice ricorre sulla base di sei motivi, assistiti da memoria.

3. Resiste [REDACTED] con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Di seguito si riportano in sintesi i motivi di ricorsi illustrati nel corso della relativa trattazione.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2087 c.c., d.lgs. n. 626 del 1994 e della normativa UNI EN 12469, nonché in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2087 e 2018 c.c., d.lgs. n. 626 del 1994.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione.



Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione illogica e apparente.

Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.

Con il sesto motivo di ricorso in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per essere la sentenza illogica e viziata da motivazione apparente.

2. La sentenza impugnata si fonda su due distinte *rationes decidendi*: da un lato, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dell'Istituto sul presupposto che l'esposizione della lavoratrice all'agente nocivo fosse interamente da attribuire all'intervento manutentivo compiuto da terzi, evidentemente errato; dall'altro lato, ha escluso, sulla base dell'istruzione probatoria svolta e delle conclusioni del CTU, l'esistenza del nesso causale tra l'evento nocivo e la malattia della lavoratrice.

3. Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21714 del 28/07/2025, Sez. L, Sentenza n. 28516 del 06/11/2019).

Qualora però l'onere di allegazione sia assolto e l'istruzione probatoria conduca a escludere il nesso causale tra la condotta imputata al datore di lavoro e il danno patito dal lavoratore, tanto è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento del danno, venendo meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie.



Ne scaturisce che nella specie l'ordine logico delle questioni impone di prendere le mosse dalle critiche che la ricorrente muove a tale profilo della sentenza impugnata, con i motivi dal terzo al sesto.

4. In particolare, con la terza e la quarta censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alle conclusioni del CTU sotto due diversi profili: da un lato, omettendo di valutare autonomamente due cartelle cliniche che il consulente pure aveva acquisito e che aveva utilizzato per la sua relazione; da un altro lato, recependo le affermazioni del consulente, circa l'esistenza di pregressi episodi di embolia polmonare della ricorrente ricavati da una delle due cartelle cliniche, episodi che, secondo la ricorrente, non si erano mai verificati.

5. I motivi sono per un verso inammissibili, per altro infondati.

Va osservato che il legislatore ha inteso riformulare la disciplina del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cpc, legge 7 agosto 2012 n.134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83), al fine di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello *ius constitutionis* e non dello *ius litigatoris*, se non nei limiti della violazione di legge (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014, si v., *ex aliis*, Cass., n. 32239/2024).

Il vizio di motivazione, che quindi sia pure con diversa imputazione e sotto più profili, quale causa di nullità della sentenza, nella sostanza viene invocato dalla ricorrente, può rilevare solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.



Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Rimangono, pertanto, estranee al vizio di motivazione, le censure che, come quelle articolate dalla ricorrente, nella sostanza per il tramite del vizio di motivazione sono volte a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, e il ragionamento decisorio.

La deduzione del vizio di motivazione, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

L'adesione acritica da parte del giudice di merito alle conclusioni peritali del consulente tecnico d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14599 del 26/05/2021, Sez. 3, Sentenza n. 13770 del 31/05/2018).

Tuttavia, va anche rilevato che l' "omesso esame" va riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo



a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., *ex multis*, Cass., n. 2268 del 2022).

Ne consegue che il ricorso della lavoratrice, nella parte in cui fa valere una motivazione semplicemente difettosa o illogica della sentenza rispetto alla relazione peritale, deve dirsi inammissibile, poiché fa valere un tipo di censure che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Quanto poi alla asserita apparenza della motivazione, la censura è infondata, poiché la Corte d'appello ha vagliato le risultanze della consulenza e le ha anche messe a confronto con altra relazione peritale, svolta nel giudizio che la lavoratrice ha intentato nei confronti dell'Inail per ottenere l'indennizzo del danno subito.

In tal modo, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse.

6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di nesso causale, ma in realtà pretende dalla Corte che essa si sostituisca alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine a tale aspetto.

La sentenza impugnata, alla luce della relazione peritale, ha escluso il nesso di causalità sulla base di due elementi: brevità dell'esposizione della lavoratrice all'agente nocivo e preesistenza della patologia embolica polmonare rispetto all'esposizione del 2004 in paziente fumatrice.

Come riconosce la stessa la ricorrente alle pag. 24 e 25 del ricorso, il consulente tecnico nominato in grado d'appello ha riportato che l'embolia polmonare è nel 90 % dei casi causata da eventi diversi dall'esposizione a sostanza tossica, quali trombosi venosa profonda, obesità, fumo.

È allora evidente che la mancata applicazione del criterio del "più probabile che non" da parte della sentenza impugnata è dipesa non dalla circostanza che la Corte territoriale non lo ritenesse corretto, ma dal fatto che essa ha aderito alle conclusioni del consulente, il quale, avendo



riscontrato tali fattori di rischio preesistenti nella lavoratrice, ha coerentemente rassegnato le proprie conclusioni negative in ordine al nesso eziologico proprio alla luce del criterio invocato.

Il rigetto dell'appello è dunque dipeso non da un errore in diritto, ma da una valutazione di merito relativa alle risultanze istruttorie non sindacabile in sede di legittimità.

Il motivo va in conclusione disatteso.

7. Con il sesto motivo, la ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver fornito una motivazione apparente in ordine all'esposizione della lavoratrice agli odori di formaldeide.

Il motivo deve essere disatteso in ragione dei principi già sopra richiamati, perché la sentenza impugnata ha fornito un'adeguata motivazione delle ragioni di rigetto anche in ordine a tale aspetto, avendo valorizzato le osservazioni del CTU, che, sulla base di un raffronto tra le dichiarazioni rese sul punto dalla lavoratrice in due diversi momenti, ha escluso che la sua esposizione al gas si fosse prolungata per un tempo apprezzabile.

8. Disattesi i motivi concernenti il profilo del nesso causale tra l'evento e il danno, nesso che la sentenza impugnata ha escluso, i primi due motivi perdono di rilevanza in quanto attengono al criterio di imputazione della responsabilità e vanno dichiarati assorbiti dal rigetto degli altri motivi.

9. Il ricorso va in conclusione rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

11. La Corte dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e i dati identificativi della ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in relazione ai motivi terzo, quarto, quinto e sesto, assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso, e condanna parte



ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 7.100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

La Corte dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e i dati identificativi della ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

